



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE “ARTI DI STRADA”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 in data 04.06.2021

Articolo 1

Oggetto e definizione

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dello svolgimento delle attività ed arti di strada nel territorio comunale di Campo nell'Elba.
2. Per "*arte di strada*" si intende la libera espressione artistica di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche. Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono, individualmente o in gruppo, attività proprie delle arti in forma spontanea senza fine di lucro e, ad esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, onemanband, street-band, scultori di palloncini.
3. Il Comune di Campo nell'Elba riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale, da tutelare e valorizzare in tutte le forme espressive.

Articolo 2

Luoghi idonei all'esibizione degli artisti di strada e limitazioni

1. L'esibizione degli artisti di strada è consentita con i seguenti orari:
 - **dalle 20 alle 24 dal 1 giugno al 30 settembre**
 - **dalle 15 alle 22 dal 1 ottobre al 31 maggio.**nelle aree pedonali, nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici di tutto il territorio comunale, ad eccezione della frazione comunale di Marina di Campo nella quale sarà ammessa soltanto nelle seguenti zone:
 - *Piazza Caponnetto (limitatamente al periodo 01.10 - 31.05 e max n.3 operatori in forma singola)*
 - *Piazza della Fontana*
 - *Piazza Vittorio Emanuele*
 - *Piazza Giovanni da Verrazzano*
 - *Pineta Gervaso Cammillo Gentini*
 - *Giardino pubblico "Pinetina"*salvo che tali aree siano destinate temporaneamente ad eventi occasionali.
2. L'esibizione non potrà costituire intralcio o pericolo alla libera circolazione dei pedoni o di eventuali veicoli, né precludere o ostacolare l'accesso ad edifici o esercizi commerciali o comportare imbrattamento o danneggiamento del suolo pubblico.
3. Per sua natura, l'attività è caratterizzata di norma, da esibizioni di breve durata, con soste limitate nel tempo, e frequenti spostamenti di postazione, oppure senza soste, in forma itinerante.
4. In occasione di mercati o manifestazioni autorizzati che prevedono anche la presenza di artisti di strada quale elemento di animazione intrinseco all'area occupata, si ritiene autorizzata la presenza degli artisti di strada purché dichiarata e dettagliata nella richiesta di mercato o manifestazione.

5. E' vietata, durante l'esibizione, la diffusione sonora con impianti di amplificazione, e sono ammesse le emissioni sonore che, in rapporto all'intensità del rumore di fondo, non risultino eccessive e fonte di disturbo; gli addetti alla vigilanza e al controllo del rispetto del seguente Regolamento possono intervenire in merito e disporre l'allontanamento dell'artista dal luogo prescelto per l'esibizione, al fine di prevenire o arginare situazioni di incompatibilità ambientale.
6. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o per altre ragioni ostative contingenti, le attività potranno essere sospese o vietate.

Articolo 3

Occupazione di suolo pubblico necessaria per l'esibizione

1. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, salvo espressa autorizzazione in deroga.
2. L'occupazione dello spazio non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico ed è a titolo gratuito purché non superi, nel complesso, i mq 1 e costituita da materiale leggero, facilmente asportabile, strettamente necessario per l'attività.
3. La possibilità di realizzare qualsivoglia forma di disegno sul suolo o sui muri dovrà essere espressamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale.
4. Limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, l'artista ha l'obbligo di mantenere e lasciare pulito lo spazio occupato, ed è direttamente responsabile di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, nonché dei danni causati a persone animali o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 4

Divieto di prendere corrispettivi in denaro

1. L'artista di strada che, per peculiarità della sua esibizione, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere alcun corrispettivo in denaro, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro da parte pubblico come libera e spontanea elargizione.
2. Il cosiddetto "passaggio a cappello" dell'artista in mezzo al pubblico alla fine dell'esibizione non è in contrasto con quanto previsto al comma precedente.

Articolo 5

Divieto delle armi da taglio e condizioni per uso del fuoco

1. È vietato all'artista di strada fare uso durante lo spettacolo di armi da taglio o qualsiasi altro oggetto che possa arrecare pericolo per il pubblico.
2. L'uso del fuoco per particolari forme di spettacolo (es. mangiafuoco) può essere consentito in determinati luoghi aventi caratteristiche di sicurezza e separazione tra pubblico e area dell'esibizione, garantendo in ogni caso l'adozione di tutte le misure

atte ad evitare danni a persone, animali o cose. A tal fine è fatto obbligo al soggetto interessato rivolgersi preventivamente all'ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 6
Divieto di utilizzo di animali

1. L'artista di strada nello svolgimento dell'attività, non può utilizzare, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie.

Articolo 7
Esclusione di responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configura, imperizia, negligenza o inosservanza di leggi e regolamenti.

Articolo 8
Attività vietate

1. Sono vietate le seguenti attività:
 - a) attività di astrologo
 - b) attività di fotografo intesa come attività finalizzata alla realizzazione di video-messaggi e DVD dietro pagamento di corrispettivo;
 - c) le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti quali costruzioni di pregio e di arte che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, o simili)
 - d) ogni attività svolta sulla carreggiata destinata allo scorrimento veicolare che arrechi intralcio e pericolo alla circolazione veicolare
 - e) l'attività di parcheggiatore di autovetture e di custodia e vigilanza dei veicoli in sosta se non nelle aree previste dall'Amministrazione Comunale con le modalità e le tariffe determinate con propri atti come previsto dall'art.7 CdS
 - f) tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, comprese quelle svolte su parti del corpo umano
 - g) il mestiere di ciarlatano
 - h) le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti
 - i) attività di lustrascarpe, servitori o facchini di piazza, fattorini d'albergo
 - j) attività di lavavetri o lavaggio di veicoli o mezzi di trasporto volta alla richiesta di elargizioni ed offerte in denaro
 - k) non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di "strilloni" ovvero delle persone incaricate della vendita o distribuzione gratuita ambulante di quotidiani da parte degli editori, distributori ed edicolanti; si rinvia alla vigente normativa di riferimento ove compatibile

- l) attività definita alla voce “cenciaio” e dai suoi sinonimi “cenciaiolo” o “cenciaiuolo” come chi compra o vende cenci, riferita a chi raccoglie o distribuisce cose di tenue valore come abiti usati e altri effetti simili, dietro offerta
- m) gioco delle tre carte, o altre attività che possano configurare il reato di gioco d’azzardo previsto dal vigente Codice Penale.

Articolo 9

Attività su strada regolamentate da normative specifiche di settore - Rinvio

1. Si elencano infine le attività su strada che sono disciplinate da normative di settore:
 - a) parcheggiatori di auto, la cui attività è disciplinata e sanzionata se svolta abusivamente dall’art.7 c.15 bis C.d.S.
 - b) trecciaioli, tatuaggi, piercing e altre attività su strada in violazione di norme igienico-sanitarie ed in particolare a tutte le attività svolte sul corpo umano
 - c) commercio su area pubblica già disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore
 - d) cocchieri, conduttori di autoveicoli di piazza già disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore
 - e) guide pubbliche già disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore;

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che non costituiscano reato o trasgressione rispetto a normative specifiche, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. E’ inoltre sempre previsto il sequestro delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. 689/81.
2. All’autore dell’illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’art.16 della Legge 689/1981.

Articolo 11

Mestieri artistici di strada

1. Sono considerati *mestieri artistici di strada* le arti di strada finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell’ingegno creativo di chi le propone e/o l’offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico/espressivo, per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa categoria rientrano, ad esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo: *pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, truccatori*.
2. L’attività dei mestieri artistici di strada è disciplinata dal vigente Regolamento Comunale Mostra Mercato Serale, al quale si rimanda.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l'esplicita accettazione da parte dell'espositore delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.